

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO SMALTIMENTO E/O RECUPERO CENTRI AUTORIZZATI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA COTRAL SPA

TRA

Cotral Spa, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** __ (d'ora innanzi anche **"COTRAL"** e/o **"Committente"** e/o **"Stazione Appaltante"**)

e

_____, con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** __, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa _____
con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____

(d'ora innanzi anche **"Appaltatore"**) e/o **"Affidatario"** e/o **"Impresa"**)

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**)

PREMESSO CHE :

con Deliberazione Cda n. del [.....] è stata autorizzata la Procedura Aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in oggetto;
con comunicazione prot PU [.....], COTRAL ha disposto l'aggiudicazione del servizio in favore di [.....]

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non materialmente allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione, e l'Offerta Tecnica ed Economica presentati in sede di gara.

Il presente Contratto è regolato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il **"Codice dei contratti pubblici"** e/o il **"Codice"** e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo

esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente Contratto, CS ed atti di gara;

b) Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020 "Decreto Semplificazioni";

c) Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 "Decreto Semplificazioni bis";

d) D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

e) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

f) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;

g) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente Contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera pena la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore in particolare opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) del UE quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Regolamenti UE n. 833/2014 e s.m.i.; n. 765/2006 e s.m.i.; n. 269/2014; n. 692/2014 e s.m.i.; n. 263/2022 s.m.i., con particolare riferimento alle limitazioni di carattere soggettivo e ai divieti di acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione Europea dei prodotti in essi indicati nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

Resta inteso che il rispetto delle previsioni di cui al precedente capoverso sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nei siti COTRAL e nei siti ramo ferrovie concesse ex Atac (Catalano e Acqua Acetosa), compresa la fornitura di idonei cassoni/contenitori (in adeguato numero e in adeguata posizione) dislocati in tutti i siti COTRAL di cui all'Allegato A (Elenco ed ubicazione dei siti aziendali - elenco suscettibile a variazioni durante il periodo di svolgimento della commessa), come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto denominato "Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati di rifiuti speciali prodotti da COTRAL - Edizione marzo 2023" e nei relativi n. 5 Allegati (di seguito anche "CS"), ed in particolare:

o la raccolta dei rifiuti nei depositi temporanei situati all'interno dei siti COTRAL elencati nell'Allegato A sarà effettuata dall'Affidatario con mezzi idonei al trasporto delle diverse tipologie di rifiuto, osservando la vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose;

o i rifiuti prelevati saranno conferiti dall'Affidatario c/o impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero;

o l'Affidatario fornirà tutte le tipologie di contenitori (scarrabili, big bags, ecc..) atti a raccogliere i rifiuti prodotti dal Committente, nonché tutti i materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo e al trasporto dei rifiuti stessi. Sarà cura della Ditta Aggiudicataria fornire ed esporre, per ogni contenitore, le etichette riportanti i codici CER, i simboli di pericolo e le frasi di rischio;

o l'Affidatario fornirà, laddove necessario, un servizio di facchinaggio e di selezione e confezionamento dei rifiuti da smaltire;

o l'Affidatario sarà l'unica responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio;

si intende compresa nel presente CS di Appalto la redazione della "caratterizzazione di base di ogni singolo rifiuto prodotto nei siti COTRAL", da effettuarsi a inizio commessa e da ripetersi ogni 12 mesi, corredata dalle relative analisi di laboratorio comprensive delle schede di analisi sulla pericolosità dei rifiuti e che indichi correttamente l'applicabilità della normativa ADR;

o rientra nelle attività a carico dell'Affidatario e compresa nella Commessa la formazione degli addetti COTRAL alla gestione dei rifiuti - n. 2 addetti per ogni sito - (sia all'inizio che durante la gestione della Commessa ed in caso di aggiornamenti di legge/normativi), la fornitura di materiale didattico ed il rilascio degli attestati; tali corsi dovranno essere svolti dalla ditta Aggiudicataria presso la Sede COTRAL di Via B. Alimena, 105, senza che ciò comporti ulteriori oneri economici a carico del Committente;

o sarà a carico dell' Appaltatore , la raccolta e l'analisi dati propedeutici all'elaborazione del MUD, la redazione e la relativa presentazione dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la disponibilità di un Consulente Ambientale e ADR e dunque senza ulteriori oneri economici a carico del Committente.

Art. 3- Importo

L'importo complessivo presunto del servizio per 36 mesi è pari ad €.,

L'Iva resta a carico dell'acquirente.

L'importo complessivo presunto dell'opzione di estensione del servizio per ulteriori 24 mesi di cui al successivo art. 4 è pari ad €., IVA esclusa.

E' facoltà del committente variare il valore del contratto in aumento o in diminuzione nella misura del 20%. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'anticipazione verrà erogata da COTRAL solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

La Stazione appaltante accetterà solo garanzie stipulate con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione, per tali definendosi le imprese in possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poors o da Fitch Ratings, pari o superiore a BBB- se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o in possesso di requisiti ritenuti analoghi da parte della stessa committente.

L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di COTRAL. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 - Durata del servizio e periodo di prova.

Il servizio avrà una durata di TRE ANNI naturali e consecutivi (trentasei mesi), compreso il mese di agosto, a partire dalla data di attivazione della Commessa, stabilita al _____ e si svolgerà secondo un calendario di interventi cadenzati nel tempo in modo che siano rispettati i vincoli quantitativi e temporali stabiliti dalla legge per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

COTRAL a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per ulteriori 24 mesi, ferme restando le condizioni economiche e normative di cui al presente Contratto.

Ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del Contratto in corso di esecuzione può essere ulteriormente modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Appaltatore, avviate prima della scadenza del Contratto e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La proroga è, pertanto, subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio fino al subentro del nuovo operatore economico.

Periodo di prova

I primi sei mesi di esecuzione del Contratto di appalto saranno considerati quale "periodo di prova" in cui il Committente avrà la facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa motivata/formulata dalla stessa COTRAL, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre di decorrenza del Contratto.

In caso di esito negativo della prova, l'appalto verrà affidato alla ditta seconda classificata nella procedura di gara. L'Appaltatore, in caso di esito negativo del periodo di prova, dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della ditta seconda classificata.

Art. 5- Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente Contratto, è altresì disciplinato dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Appaltatore, presentate in sede di gara, dal Disciplinare e dal CS denominato "Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati di rifiuti speciali prodotti da COTRAL- Edizione marzo 2023" e dai relativi n. 5 Allegati

Art. 6 - Dimensionamento del servizio

I rifiuti speciali oggetto del presente Contratto sono elencati, con i rispettivi CER che ne individuano le caratteristiche e la tipologia, nella tabella di cui all'art 6 del CS, le prestazioni extra commessa sono disciplinate ed elencate all' art 7 del CS.

COTRAL potrebbe ravvisare la necessità di smaltire nuove tipologie di rifiuti al momento non previsti e quindi non riportati negli artt. 6 e 7 del CS.

L'Affidataria dovrà impegnarsi in tal caso a far fronte a queste necessità contingenti, fermo restando che le modalità, i costi ed i tempi di smaltimento verranno concordati di volta in volta con il Gestore del Contratto.

Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio oggetto del presente Contratto deve essere eseguito secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate negli art 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del CS

Art. 8 - Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tema di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo nazionale e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai fini della normativa in materia di contratti di lavoro, al presente Contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. 50/2016.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di validità del Contratto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari/subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente. In ogni caso, l'Appaltatore dichiara di manlevare e tenere indenne COTRAL da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 - Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'impresa

Nel caso in cui, durante il periodo di affidamento del servizio, l'Appaltatore decida di conferire i rifiuti ad altri smaltitori oltre quelli dichiarati (vedi art. 25 del CS), è tenuta a trasmettere al gestore del Contratto, le autorizzazioni relative.

E' tenuta inoltre a fornire, in caso di aggiornamento delle autorizzazioni degli smaltitori e dei mezzi di trasporto utilizzati, copia delle nuove autorizzazioni al gestore del Contratto.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.Lgs 81/08, ovvero ai sensi dell'art. 20 comma 3 del citato decreto n. 81/08, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'Affidatario dovrà garantire per tutta la durata del Contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

È consentito l'utilizzo di altro personale, diverso da quello comunicato, solo in caso di servizi straordinari e/o di non preventivata attuazione, che debbano essere svolti da personale specialistico e/o specializzato. L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni al gestore del Contratto.

L'Appaltatore si impegnerà ad assolvere tutti gli eventuali ulteriori adempimenti a suo carico previsti dalla normativa vigente in materia.

E' a carico dell'Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque l'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, nonché nel rispetto del CS.. L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL.

L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso COTRAL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10- Controlli

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del Contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 11 - Metodo di valutazione e compenso.

I compensi per le prestazioni rese saranno liquidati, in base ai kg di rifiuti prelevati moltiplicati ciascuno per i rispettivi prezzi unitari offerti PUi (vedi art. 23 del CS) , come di seguito indicato:

- alla scadenza di ogni bimestre l' Appaltatore dovrà emettere regolare fattura per i servizi resi riportando sulla fattura stessa il n. del Formulario a cui fa riferimento la fattura;
- alla fattura dovranno essere allegate tutte le fotocopie delle quarte copie dei formulari che hanno determinato l'importo richiesto.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo del Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta formulata ed approvata,, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment) esclusa. Il corrispettivo dovuto sarà versato all'Appaltatore, previa verifica della corrispondenza della prestazioni erogate (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di "Split Payment") da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a COTRAL sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e le eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le: Operazioni assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell'art.

12del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad

es: copia del DDT, dell'Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti "esonerati" dall'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all'indirizzo: pec.fatture@COTRAL.legalmail.it.

La fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e CUP, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo S.d.I. (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs.

231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente CS, o in quelli diversamente concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore allega al Contratto ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire l'Appaltatore nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare all'Appaltatore anche un "codice fornitore univoco" generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>> Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento,

COTRAL è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti dell'Appaltatore e versare la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed l'Appaltatore a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validità ai sensi di legge.

La fatturazione dei compensi dovuti avverrà con cadenza bimestrale.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.
- a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;
- alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.
- In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:
- dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che l'Appaltatore, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Ai sensi dell'art. comma 30 comma 5-bis del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. del DPR n.207/210, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato all'Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 il Appaltatore, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Art 13 -Prezzi

Si applica l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. I prezzi contrattuali, a partire dal secondo anno dall'attivazione, saranno sottoposti a revisione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 14- Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 15 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero **CIG:.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 Penalità

COTRAL si riserva nella gestione del presente Contratto di applicare le penalità previste dall'art 31 del CS:

1) Mancata fornitura dei contenitori e degli scarrabili

Se all'inizio della Commessa il numero dei contenitori e degli scarrabili per ogni sito COTRAL non risulterà conforme a quanto previsto nella sezione del PDQ dedicata al piano di ubicazione dei contenitori (vedi art. 16 del CS), verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto annuo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni sito COTRAL non adeguatamente provvisto; trascorsi 15 giorni COTRAL provvederà ad acquistare a proprie spese quanto necessario addebitando i costi sostenuti all'Aggiudicataria.

Analogha penale sarà applicata nel caso in cui anche uno solo dei contenitori venga a mancare durante il periodo di servizio (ad es. contenitore portato via pieno e non sostituito entro tre giorni dal trasporto).

2) Mancato prelievo, trasporto e smaltimento

In caso di mancato intervento di prelievo rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma (vedi art. 11 del CS), sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno solare di ritardo e per ogni smaltimento non eseguito; dopo 3 giorni naturali e consecutivi di ritardo, COTRAL potrà incaricare altra ditta ad eseguire lo smaltimento addebitando i costi sostenuti all'Affidatario.

Se entro 3 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello dell'invio della e-mail di richiesta specifica di smaltimento da parte del Responsabile Locale del sito COTRAL (vedi art. 11 del CS) l'Appaltatore non avrà provveduto al prelievo, sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno solare di ritardo e per ogni smaltimento non eseguito; trascorsi ulteriori 3 giorni naturali e consecutivi, COTRAL potrà incaricare altra ditta ad eseguire lo smaltimento addebitando i relativi costi sostenuti all'Affidatario.

3) Mancato intervento per smaltimenti extra commessa

Se entro 3 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello dell'invio dell'e-mail di richiesta specifica di smaltimento da parte del Responsabile Locale del sito COTRAL (vedi art. 11 del CS) l'Appaltatore non avrà provveduto al prelievo, sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale annuo per ogni giorno solare di ritardo e per ogni smaltimento non eseguito; trascorsi ulteriori 3 giorni naturali e consecutivi, COTRAL potrà incaricare altra ditta ad eseguire lo smaltimento addebitando i relativi costi sostenuti all'Affidatario.

4) Mancanza di ordine e pulizia in qualsiasi sito dove sono stoccati i rifiuti

Se l'area dove sono stoccati i rifiuti non sarà perfettamente in ordine e pulita dopo ogni ritiro, sarà applicata una penale pari ad € 250,00. Se, in seguito a comunicazione da parte di COTRAL, il problema dovesse persistere, trascorsi n. 3 giorni naturali e consecutivi dalla notifica, COTRAL potrà provvedere in autonomia addebitando le spese sostenute alla Ditta Aggiudicataria.

5) Errata/mancata compilazione di modulistica

L'Appaltatore dovrà compilare in maniera completa ed esaustiva tutta la modulistica così come richiesto dalla vigente normativa in materia; in caso di inadempienza sarà applicata una penale pari ad € 500,00.

6) Mancata compilazione del resoconto bimestrale

In caso di mancata compilazione del resoconto bimestrale di cui all'art. 17 a), del CS sarà applicata una penale pari ad € 500,00.

7) Mancato raggiungimento dell'obiettivo di percentuale di recupero sul totale rifiuti nell'anno solare indicato in sede di offerta tecnica

In caso di mancato raggiungimento della % di recupero sul totale rifiuti indicata in sede di offerta tecnica, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni punto percentuale di differenza.

8) Mancata compilazione del resoconto annuale

In caso di mancata compilazione del resoconto annuale di cui all'art. 17 b), del CS sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento:

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente Contratto e del CS, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. ritardi nel servizio superiori a 40 giorni;
- c. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- d. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del Contratto;
- e. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di COTRAL;
- f. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- g. avvio di procedure concorsuali;
- h. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza;
- i. laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale;
- j. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità;
- k. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL;
- l. perdita del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali come da T.U. Ambientale D.lgs. n. 152/2006 almeno per tutti i codici CER indicati negli artt. 6 e 7 del CS e comunque almeno per le categorie e classi 1D, 4D e 5D;
- m. Omessa raccolta e l'analisi dei dati propedeutici all'elaborazione del MUD;
- n. Omessa redazione e la relativa presentazione del MUD, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- o. Indisponibilità di un Consulente Ambientale e ADR;
- p. Omessa e/o errata caratterizzazione di base di ogni singolo rifiuto prodotto nei siti COTRAL, da effettuarsi a inizio commessa e da ripetersi ogni 12 mesi, corredata dalle relative analisi di laboratorio comprensive delle schede di analisi sulla pericolosità dei rifiuti e che indichi correttamente l'applicabilità della normativa ADR;
- q. violazione delle prescrizioni di cui all'art 17 del CS;

r. Omessa redazione PdQ.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del presente CS, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

Art. 18 - Recesso

Il Committente può recedere dal Contratto:

- a. Per giusta causa;
- b. Per motivi di pubblico interesse;
- c. In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d. Per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e. In caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f. In caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. In caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i. In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci,
- l. In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m. In caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia destinata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

Art. 20- Subappalto

Il Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 105 del Codice, l'affidatario deposita il Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 21 - Divieto di cessione dell'appalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate. In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 22 – Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto oggetto del presente CSè consentita solo nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente, manifestato, ai sensi del medesimo comma.

COTRALper accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.) necessita che in esso risulti espresso il consenso della "parte cedente" affinché il "debitore ceduto" possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalità di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.

Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (i) i crediti non devono essere stati oggetto di precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa); (ii) l'atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi del c. 7 dell'art. 3 della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi all'appalto nonché le coordinate bancarie del "cessionario".

In ogni caso la COTRALpotrà opporre al "cessionario" tutte le eccezioni opponibili al "cedente" in base al Contratto da cui derivano i crediti ceduti.

Art. 23 – Cauzione definitiva

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari ad Euro (euro...../00), pari al% dell'importo contrattuale, ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, di Euro (euro..... /00), pari al% dell'importo contrattuale. La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del Contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Affidatario e derivanti dal Contratto di appalto.

L'Affidatario è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Affidatario, il Committente tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Affidatario, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta

Art. 24 – Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla COTRAL eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da COTRAL. COTRAL ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, COTRAL potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

Art. 25 – Responsabilità – Polizza Assicurativa R.C.T.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Affidatario, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose del Committente, in conseguenza dell'esecuzione dei prestazioni oggetto del presente CS.

Di contro l'Affidatario assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all'atto della firma del Contratto, è tenuta a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per la copertura specifica dei rischi derivanti dall'esecuzione dei prestazioni di cui al presente CS, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Il costo della polizza assicurativa suddetta è compreso nelle tariffe contrattuali.

Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale sopraindicato, l'Affidatario è il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che dei terzi.

L'Affidatario si obbliga a garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'affidamento e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'affidamento.

Art. 26- Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Art. 28 – Gestione interna del Contratto

COTRAL indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto è il RUP. Stefania Garropoli DEC.....email: segreteria.SFE@COTRALspa.it.

Art. 29 – Coordinate bancarie

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell' Appaltatore

A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 31- Garanzia del Fornitore

L'Affidatario dovrà garantire che il servizio sia svolto secondo le norme vigenti in materia di rifiuti, ovvero nel rispetto di altre eventuali nuove normative inerenti l'oggetto dell'appalto, che dovessero essere emanate in corso di validità del Contratto.

Il servizio regolato dal presente Contratto richiede di essere garantito con continuità, in ogni sua prestazione; un'eventuale sua sospensione, per qualunque motivo, arrecherebbe danno al Committente. La Ditta Aggiudicataria sarà pertanto ritenuta responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 32 - Obblighi del Committente

Ai sensi del D.lgs 152/2006 i Responsabili dei siti COTRALe la Struttura Responsabile della Società in relazione ai rifiuti in oggetto dell'appalto, cureranno:

- a) la regolare tenuta registro di carico e scarico previsto dalla normativa;
- b) tutti gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge a suo carico, fermo restando quanto previsto all'art 2 del CS..

Art. 33--Adempimenti di fine servizio

Alla scadenza del Contratto, i contenitori potranno essere trattiene da COTRAL, dietro compenso all'Affidatario, da concordare in contraddittorio in base allo stato degli stessi.

Art. 34 - Trattamento dei dati personali

L'Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che Cotral SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web della Società di cui l'Affidataria si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del trattamento con un Contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 35 - Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01

L'affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di COTRALe il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.COTRALspa.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell'affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare COTRALa risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a COTRAL.

Art. 36 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 37 - Ulteriori obblighi Appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.
- f) a garantire la continuità del servizio con il precedente Broker mediante il trasferimento di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle attività affidate .

COTRAL

Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

Condizioni generali di Contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 3 (importo contrattuale), 4 (Durata del servizio), 10 (Controlli), 12 (intressi di mora), 16 (Penalità), 17 (Risoluzione per inadempimento), 18 (Recesso), 21 (Divieto di cessione dell'appalto), 22 (Cessione dei crediti), 31 (garanzia del fornitore) 32 (obblighi del committente), 33 (adempimenti fine servizio) e 36 (Foro competente).

.....

Il Legale Rappresentante